



LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. Genoino"

Via E. Di Marino 12 ~ 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA) ~ Tel. / Fax 089 464459
C.F. 80023570650 ~ Cod. Scol. SAPS09000C ~ 52° Distretto Scolastico



CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA

Prot. n. /VI.02

CIG ZB42AE18AA

Oggetto: *Progetto PON HOMO -Oeconomicus - noleggio n. 1 Bus da 30 posti - Destinazione: Cooperativa Sociale di Montecorvino Rovella – per il giorno 3 dicembre 2019;*

Partenza ore 14:30 – Rientro ore 19:30 circa

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 addì 06 nel mese di Dicembre a **Cava de'Tirreni** presso l'Istituto Scolastico A. Genoino sono presenti

- La Prof.ssa Stefania Lombardi Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale dell'Istituto Scolastico: Liceo Scientifico "A. Genoino";
- Il Sig. Viola Luigi, in qualità di rappresentante legale/titolare dell'impresa Viola Viaggi di Viola Luigi e C. S.A.S
- Il Rag. Scapolatiello Maria, DSGA, in qualità di Ufficiale rogante;

PREMESSO

- che, a seguito di indagine di mercato è stato individuato il soggetto potenzialmente idoneo alla realizzazione del servizio in oggetto;

VISTO

- l'esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e tecnico – professionali, richiesta all'operatore economico aggiudicatario

e-mail: SAPS09000C@istruzione.it

pec: SAPS09000C@PEC.istruzione.it

sito web: www.liceogenoino.edu.it

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 - Fonti

Le premesse, la lettera di invito, l'offerta presentata dall'affidatario costituiscono parte integrante del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolato:

- dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto;
- dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006) e dal relativo regolamento di attuazione (*Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207*)

Art. 3 – Oggetto e Modalità di espletamento dell'incarico

Oggetto del presente contratto : *noleggio n. 1 Bus da 30 posti - Progetto PON HOMO Oeconomicus - Destinazione: Cooperativa Sociale di Montecorvino Rovella – per il giorno 3 dicembre 2019;*

Art. 4 - Durata

Il presente contratto vincola l'affidatario dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente contratto ha la durata di giorni 10 dalla data della sua sottoscrizione

Art. 5 – Importo

Il corrispettivo dovuto all'esecutore del presente contratto viene determinato, giusta offerta presentata in data 10/10/2018, in € 200,00 comprensivo IVA.

Art. 6 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Per i pagamenti di cui al precedente articolo e per gli effetti di cui alla Legge del 13 agosto 2010. N. 136, l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

L'aggiudicatario si impegna a:

- utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (**CIG ZB42AE18AA**)
- comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le

e-mail: SAPS09000C@istruzione.it

pec: SAPS09000C@PEC.istruzione.it

sito web: www.liceogenoio.edu.it

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;

- rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede.

Art. 7 Obblighi dell'esecutore del contratto

L'affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall'Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all'art. 5.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste.

L'affidatario si obbliga ad eseguire le attività a "perfetta regola d'arte" e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale.

L'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell'esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l'Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.

L'affidatario si impegna a mantenere, durante l'esecuzione del contratto, un costante raccordo con l'Istituto Scolastico.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei confronti dell'Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del presente contratto.

Art. 8 - Proprietà dei prodotti e servizi forniti

L'Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiali.

L'aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all'Istituto Scolastico per l'utilizzo dei suddetti prodotti/servizi. L'Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l'utilizzo dei suddetti prodotti e/o servizi da parte dell'affidatario del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 9 – Cauzione definitiva

e-mail: SAPS09000C@istruzione.it

pec: SAPS09000C@PEC.istruzione.it

sito web: www.liceogenoino.edu.it

L'affidatario, a garanzia degli obblighi contrattuali nascenti dalla sottoscrizione del presente contratto, presta una cauzione secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/2006, sotto forma di fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione si intende prestata dall'affidatario a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e dovrà essere valida per tutta la durata delle attività e sarà svincolata, previa verifica ed accettazione da parte dell'Istituto Scolastico, delle attività svolte. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 10 - Inadempienze, ritardi e penalità

L'Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nella lettera di invito, nell'offerta tecnica e nel presente contratto, l'Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l'affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Nel caso in cui l'affidatario non provveda alla corretta e integrale esecuzione del servizio per cause ad esso imputabili, l'Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre al risarcimento dei danni conseguiti.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, non imputabili all'Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'affidatario dovrà corrispondere una penale pari al 10% del corrispettivo contrattuale.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che l'affidatario inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione dell'atto medesimo.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all'esecuzione del contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal medesimo decreto.

e-mail: SAPS09000C@istruzione.it

pec: SAPS09000C@PEC.istruzione.it

sito web: www.liceogenoio.edu.it

Art. 12 Risoluzione del contratto - Recesso

Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto:

- La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010, n. 136;
- La perdita anche di uno dei requisiti prescritti per l'affidamento del servizio;
- L'irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

Nel caso di risoluzione, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei servizi eseguiti, oltre il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Nel caso di risoluzione, l'Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito cauzionale di cui al presente contratto ed all'esecuzione in danno del servizio nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 13 – Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto.

Art. 14 – Definizione delle controversie

I termini e le prescrizioni contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Ente appaltante della costituzione in mora del professionista.

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via bonaria saranno, differiti al foro: Tribunale di Salerno. E' esclusa la clausola arbitrale.

Art. 15 – Disposizioni finali

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dalla ditta accettato in solido, e sarà dalla medesima adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Per quanto concerne l'incarico affidato, ai fini della presente convenzione, le Parti eleggono domicilio:

- La Dirigente prof.ssa. Stefania Lombardi, nella qualità come sopra identificata e per ragioni connesse alla carica ricoperta, presso il Liceo Scientifico Statale, "A Genoino", con sede in Cava de'Tirreni, Via E. Di Marino, 12;

La Ditta Viola Luigi Viaggi nella qualità di affidataria del contratto, presso la propria sede legale, sita in Somma Vesuviana (NA), Via Cupa Di Nola.

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° Comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cava de'Tirreni, 6 dicembre 2019

IMPRESA

LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Stefania Lombardi

Firmato digitalmente ai sensi

del c.d. Codice Amministrazione Digitale

e normativa connessa

e-mail: SAPS09000C@istruzione.it

pec: SAPS09000C@PEC.istruzione.it

sito web: www.liceogenoino.edu.it